

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2767 del 07/06/2019
Oggetto	Concessione per occupazione aree Demanio Idrico per utilizzo di terreno golenale sulla sponda destra del Fiume Po per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata", in loc. Stellata di Bondeno nel Comune di Bondeno (FE). Richiedente: Comune di Bondeno - Pratica FE18T0065
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2838 del 07/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: Concessione per occupazione aree Demanio Idrico per utilizzo di terreno golenale sulla sponda destra del Fiume Po per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata".

COMUNE: Bondeno (FE)

CORSO D'ACQUA: Fiume Po

RICHIEDENTE: Comune di Bondeno (FE)

CODICE PRATICA: FE18T0065

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna, aggiornando e sostituendo le precedenti di cui alla Delib. G.R. n. 1400/2013;
- la DDG n.106/2018 con cui si conferisce alla sottoscritta l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni

e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

PRESO ATTO che:

- il Sig. Bergamini Fabio, in qualità di Sindaco Pro tempore del Comune di Bondeno, con sede a Bondeno (FE) in P.zza Garibaldi n. 1, Cod. fisc e P.IVA 00113390389, con istanza presentata all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po in data 29/05/2018, assunta al prot. AIPo n. 12785, ha chiesto la concessione di aree demaniali per utilizzo di terreno golenale di pertinenza dell'arginatura destra del Fiume Po, in loc. Stellata, per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata" per una superficie complessiva di 80.150 mq, catastalmente ubicati nel Foglio 27 del Comune di Bondeno, fronte mapp 23 e fronte ed in parte mapp. 83 e 88, escludendo i primi 15,00 ml calcolati dalla riva del fiume;

CONSIDERATO che:

- la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 13 delle Direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna, approvate con la D.G.R. 639/2018, sul B.U.R.E.R.T. n. 191 del 27/06/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno dell'area SIC ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" e che la medesima area è stata istituita Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata" con la Delibera di Giunta Provinciale n.10 del 23/02/2011;
- che il Comune di Bondeno risulta il gestore dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata" e che tale area risulta normata dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2012;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara in data 08/04/2019, assunto al prot. PG/2019/55956, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 5 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del parere positivo della pre-Valutazione di incidenza espresso dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, trasmesso con nota del 16/05/2019 assunto al prot. n. PG/2019/77977, con l'unica prescrizione che non deve essere tagliata la vegetazione arborea presente nel perimetro dell'area in concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'utilizzo di terreni golenali, per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata", siti sulla sponda destra del Fiume Po possa essere assentita;

- di fissare il canone annuo in € 195,05, calcolati sulla base della Direttiva approvata con la Delibera Di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 639/2018 accogliendo la richiesta di riduzione del 80% del canone prevista all'art. 9, comma B, della sopracitata Direttiva;

- di applicare l'esenzione del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 2/2015;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 07/06/2019 assunto al prot. PG/2019/90450.
- risulta in regola con quanto dovuto per l'occupazione pregressa;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 195,05;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Bondeno, con sede a Bondeno (FE) in P.zza Garibaldi n. 1, Cod. fisc e P.IVA 00113390389, la concessione di aree demaniali per utilizzo di terreno golenale di pertinenza dell'arginatura destra del Fiume Po, in loc. Stellata, per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata" per una superficie complessiva di 80.150 mq, catastalmente ubicati nel Foglio 27 del Comune di Bondeno, fronte mapp 23 e fronte ed in parte mapp. 83 e 88, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, escludendo i primi 15,00 ml calcolati dalla riva del fiume;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
4. di stabilire nella misura di € 195,05 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata e che il richiedente risulta in regola con quanto dovuto per l'occupazione pregressa;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà pagato tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: c/c postale n. 1018766582 , oppure IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa indicando nella causale "Pratica FE18T0065 - canone 2020 per utilizzo di area demaniale";
6. di dare atto che non è dovuto il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 2/2015;

7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
8. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di stabilire che:
 - l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.e.i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario e via PEC agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del Comune di Bondeno, con sede a Bondeno (FE) in P.zza Garibaldi n. 1, Cod. fisc e P.IVA 00113390389, (pratica SISTEB n. FE18T0065)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree demaniali per utilizzo di terreno golenale di pertinenza dell'arginatura destra del Fiume Po, in loc. Stellata, per la gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Stellata" per una superficie complessiva di 80.150 mq, catastalmente ubicati nel Foglio 27 del Comune di Bondeno, fronte mapp 23 e fronte ed in parte mapp. 83 e 88, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, escludendo i primi 15,00 ml calcolati dalla riva del fiume L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 27 della Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE E SPESE

Il canone annuo è fissato in €. 195,05. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato

grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso dell'area conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e della Delibera di G.R. n. 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare.

Come prescritto dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna nel proprio parere sulla pre-valutazione di Incidenza (prot. n. PG/2019/77977), il concessionario non deve tagliare la vegetazione arborea presente nel perimetro dell'area in concessione.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata

istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - Rif. A.I.PO N. 1156/A2

Art. 1) - DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

Terreno golenale demaniale di pertinenza dell'arginatura destra del fiume Po sito in comune di Bondeno tra gli stanti n. 0 e n. 2 della superficie complessiva di mq 80.150,00 Foglio 27 - fronte Mappale 23; Foglio 27 Mappali 83 e 88 e fronte Mappali 83 e 88 in località Stellata di Bondeno escludendo i primi 15,00 ml calcolati dalla riva del fiume.

Utilizzo di terreno golenale demaniale suddiviso in zona A per utilizzo ad esclusivo interesse naturalistico con elevato grado di conservazione e protezione e zona B per interesse naturalistico ad alta vocazione storico-culturale ed etnoantropologica in cui si svolgeranno attività didattiche, dimostrative, divulgative e sperimentali, educative e culturali, turistiche, ricreative e di manifestazioni temporanee.

Art. 2) - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. La superficie oggetto della presente concessione, come sopra indicato, è in golena, si fa presente che tale area è contigua a superfici di proprietà tutt'ora utilizzate dall'Amministrazione Comunale di Bondeno come Oasi Naturalistica annessa alla Rocca Possente di Stellata, ed è ricompresa in un'area naturale protetta recentemente individuata come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) [IT4060016] e pertanto si demanda a detta Amministrazione l'incombenza di verificare la compatibilità delle attività stesse con le norme di tutela dell'"area naturale protetta". Nell'area in oggetto l'Amministrazione concessionaria non potrà porre in essere o costruire strutture o fabbriche di alcun tipo, né eseguire interventi di modifica dello stato morfologico dei luoghi, né accatastati/depositati materiali che possono essere trasportati dalla corrente del fiume in occasione di innalzamento dei livelli idrometrici ed interessamento delle aree golenali, l'attività autorizzata prevede di non modificare in alcun modo il suolo o la vegetazione esistente ma di prevedere solamente opere a carattere provvisorio; non è consentito di destinare la stessa area ad uso diverso, né concedere l'area ad altri se non in seguito a consenso dall'Ufficio A.I.Po competente.
2. Qualunque utilizzazione dell'area in concessione che implichi la collaborazione o partecipazione dei terzi con il concessionario, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione

concedente, senza che l'Amministrazione concedente venga a stabilire alcun rapporto diretto con i terzi.

3. Nessuna modifica o aggiunta oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza il preventivo assenso dall'Ufficio A.I.Po competente, qualora ciò si rendesse necessario la ditta concessionaria dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata dei necessari elaborati progettuali.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere l'area demaniale sgombra da strutture, mezzi e materiale di sorta.
5. Durante l'esercizio del presente Disciplinare, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera; analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po.
6. Al concessionario non è consentito l'utilizzo della fascia di rispetto pedearginale della larghezza di mt 4,00 e, durante l'esercizio del presente Disciplinare, detta fascia di rispetto dovrà essere sempre tenuta accuratamente sfalcata evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea.
7. Il presente Disciplinare s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica, anche e per gli effetti della Legge 183/99.
8. Quest'Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, nonché per quelli alle persone e cose per effetto dell'esercizio del presente Disciplinare, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

Art. 3) - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

1. La validità del presente disciplinare è subordinata alla durata della concessione come definita dall'Arpae Emilia Romagna - SAC Ferrara Unità Gestione Demanio Idrico per quanto di rispettiva competenza.
2. Il presente Disciplinare potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell' A.I.Po, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'A.I.Po provvederà in danno della ditta concessionaria.
3. L'inosservanza anche parziale da parte della ditta concessionaria delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui al presente articolo, potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare tramite raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 4) - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
2. Trattandosi di area golenale, è da ritenersi possibile un evento di piena del fiume Po. Pertanto Il richiedente ha l'obbligo di mantenersi costantemente informato e di verificare le previsioni di piena attraverso i bollettini rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) e in caso di previsione di superamento della soglia 1 all'idrometro di Pontelagoscuro (0.50 m sullo zero idrometrico), valutare ed organizzarne la rimozione materiale presente in golena e di annullare qualsiasi attività.
3. In particolare trattandosi sempre di area golenale l'A.I.PO si riserva la facoltà di utilizzare le aree stesse sia per il transito dei mezzi d'opera interessati ai lavori di manutenzione delle arginature che addirittura per l'installazione dei cantieri senza che il concessionario possa accampare motivo per richieste di danni o risarcimenti.
4. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.
5. Nessuna modifica o aggiunta oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.PO - Ufficio di Ferrara.
6. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.PO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
7. L'A.I.PO in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici o idrogeologici.

Art. 5) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.PO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.
2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE - SAC Ferrara.
3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi

giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 25 della della Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639, sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.